

Comune di Santa Maria La Fossa
Provincia di Caserta

**Regolamento per la disciplina del Tributo
sui Rifiuti e sui Servizi**



**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Istituzione del tributo

Art. 3 - Componenti del tributo

Art. 4 - Determinazione della base imponibile

Art. 5 - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Art. 6 - Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 7 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

Art. 8 - Obbligazione tributaria

Art. 9 - Zone non servite

Art. 10 - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

Art. 11 - Riduzione per le utenze non domestiche

Art. 12 - Tributo giornaliero

Art. 13 - Componente servizi del tributo

Art. 14 - Tributo provinciale

Art. 15 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

Art. 16 - Riscossione

Art. 17 - Rimborsi e compensazioni

Art. 18 - Importi minimi

Art. 19 - Funzionario responsabile

Art. 20 - Verifiche ed accertamenti

Art. 21 - Accertamento con adesione

Art. 22 - Sanzioni ed interessi

Art. 23 - Riscossione coattiva

Art. 24 - Trattamento dati personali

Art. 25 - Norma di rinvio

Art. 26 - Norme transitorie e finali

All. 1 Tab. categorie attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di Santa Maria La Fossa, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 06/12/2011, n. 201 e, in via transitoria, fino all'anno successivo all'entrata in vigore di quest'ultimo, del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel Comune di Santa Maria La Fossa è istituito, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal regolamento previsto dall'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011.

Art. 3
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *Parte Tassa legata alla componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. *Parte Imposta legata alla componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e nella misura determinata annualmente dal Consiglio.

Art. 4
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, per le unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale è rappresentata dalla superficie calpestabile.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Le superficie prese a calcolo della Tares saranno quelle dichiarate ai fini Tarsu.

Art. 5
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati .
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, nelle more dell'emanazione del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche .
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, redatto del responsabile Tecnico del Servizio raccolta rifiuti urbani.

Art. 6
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 3a al D.P.R. 158/1999 che si riporta in calce a titolo solo espositivo. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, *si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.IIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.*
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Art. 7

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999 presenti alla data del 1 gennaio.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ALL'Ufficio Tributi ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito forfettariamente in numero di 2 componenti.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a due, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione presentata dai soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

Art. 8

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal mese in cui inizia l'occupazione se questa inizia entro i primi quindici giorni o dal mese successivo se questa inizia dal 16 giorno del mese.
2. Stessa decorrenza vale per la cessazione che si intende dal mese in corso se la cessazione avviene entro i primi 15 giorni del mese o dal mese successivo se la cessazione avviene dal 16 giorno del mese.
3. Per giorno di inizio e cessazione dell'occupazione si intende la data di denuncia di inizio o di cessazione e, solo in caso di assenza della denuncia, per l'inizio, farà fede la data di variazione anagrafica.
4. L'obbligazione tributaria cessa solo e unicamente a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro i termini previsti.
5. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo.

Art. 9
ZONE NON SERVITE

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

Per le zone periferiche dove la raccolta è effettuata saltuariamente e comunque limitata rispetto a quella effettuata giornaliera del centro urbano, spetta una riduzione del 30%,

Art. 10
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio a cura del responsabile del Servizio raccolta rifiuti soliti urbani, il quale ne dà comunicazione all'ufficio tributi .

Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

E' confermata, come già previsto nel regolamento tarsu, una riduzione del 30% dell'imposta relativa ai rifiuti per le persone ultrasettantenni che abitano da sole.

In caso di gravi problemi finanziari , certificati con apposita relazione dell'assistente sociale, su richiesta di parte da inoltrare all'Ufficio Servizi Sociali , i cittadini con gravi problemi finanziari posso essere esentati dal pagamento della TARES , che verrà posta a carico del bilancio comunale come costo aggiuntivo del servizio R.S.U. da coprire nell'anno successivo a quello di competenza.

Art. 11
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto a una riduzione del tributo nella quota variabile.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 50% della quota variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono

tenuti a presentare entro il 20 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Responsabile del Servizio raccolta rifiuti del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, che ne trasmette copia all'Ufficio Tributi. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 12

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione al comma 13 dell'art. 14 del D.L.201/2011 nella misura fissata dal Comune annualmente.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 13

COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO

1. La maggiorazione di cui all'art.14, comma 13 del D.L.201/2011 viene fissata annualmente dal Comune e può essere graduata in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
2. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie eventualmente previste nel regolamento ai sensi dell'art. 14, comma 15 del D.L.201/2011.
3. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.

Art. 14

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 17.

Art. 15

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso (allegato), entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o altri strumenti informatici via web eventualmente resi disponibili dal Comune sul proprio sito. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o dell'avvenuta accettazione in caso di pec.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo, ad eccezione del numero di componenti il nucleo qualora desumibile e coincidente con quello risultante in anagrafe. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;

- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Planimetria catastale dell'immobile comprensiva della superficie esterna
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale, ovvero scannerizzata con allegata copia del documento di identità.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese corrente o da quello successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

Art. 16 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato al Comune, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato o altra riscossione bancaria prevista per legge, salvo diversa disposizione legislativa.

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsto dall'art. 7 della L. 212/2000.

2. Il pagamento degli importi dovuti può essere effettuato in quattro rate, scadenti alla fine del mese di marzo, luglio, settembre e dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di luglio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49

centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

3. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

4. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso sostenuto per la riscossione.

Art. 17

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 18

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 17 e del tributo provinciale di cui all'art. 18 è inferiore ad € 5,00

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo, così come *fissato dall'art.3, comma 10, del D.L. 95/2012, a decorrere dal 01/07/2012.*

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 19

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 20

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le stesse modalità di pagamento previste per il tributo annuale.

Art. 21

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 22

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 23 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 24 **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 25 **NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, del regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.Lgs 201/2011 e, in via transitoria fino all'anno successivo a quello di entrata in vigore del citato regolamento statale, del DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 26 **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. In sede di prima applicazione della TARES (ANNO 2013) le date di scadenza per il versamento TARES sono luglio, settembre, novembre e dicembre 2013.
4. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti

elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

5. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ad apposita autocertificazione presentata dall'interessato entro il termine del 28.02 . In caso di mancata comunicazione nel termine indicato il numero degli occupanti viene fissato forfettariamente nel numero di 2.

6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ALLEGATO 1

ALLEGATO al D.P.R. 158/1999

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Attività per comuni inferiori 5000 abitanti

- 1 Scuole, associazioni, luoghi di culto
- 2 Cinematografi
- 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 5 Stabilimenti balneari
- 6 Esposizioni, autosaloni
- 7 Alberghi con ristorante
- 8 Alberghi senza ristorante
- 9 Case di cura e riposo
- 10 Ospedali
- 11 Uffici, agenzie, studi professionali
- 12 Banche ed istituti di credito
- 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 Banchi di mercato beni durevoli
- 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 23 Mense, birrerie, alberghiere
- 24 Bar, caffè, pasticceria
- 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26 Plurilicenze alimentari e/o miste
- 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28 Ipermercati di generi misti
- 29 Banchi di mercato genere alimentari
- 30 Discoteche, night

TABELLE COEFFICIENTI

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE FISSA

Comuni fino a 5.000 abitanti SUD

n.comp. familiari	Ka
1	0,75
2	0,88
3	1,00
4	1,08
5	1,11
6 o più	1,10

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

Nr.comp	min.	max
1	0,60	1,00
2	1,40	1,80
3	1,80	2,30
4	2,20	3,00
5	2,90	3,60
6 o più	3,40	4,10

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE VARIABILE

	Attività	Kd min.	Kd max.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,54	4,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,83	6,50
3	Stabilimenti balneari	5,80	6,64
4	Esposizioni, autosaloni	2,97	4,55
5	Alberghi con ristorante	8,91	13,64
6	Alberghi senza ristorante	7,51	8,70
7	Case di cura e riposo	7,80	10,54
8	Uffici, agenzie, studi professionali	7,89	9,26
9	Banche ed istituti di credito, poste	3,90	5,51
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8,24	10,21

	- idem utenze giornaliere	16,48	20,42
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,98	13,34
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	6,85	9,34
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,98	12,75
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,62	7,53
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,91	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	48,74	71,99
	- idem utenze giornaliere	97,48	143,98
17	Bar, caffè, pasticceria	38,50	55,61
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,00	24,68
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	18,80	26,55
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,00	95,75
	- idem utenze giornaliere	6,00	191,50
21	Discoteche, night-club	8,95	15,43

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE - PARTE FISSA

	Attività	Kc min.	Kc max.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,63
2	Cinematografi e teatri	0,33	0,47
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,36	0,44
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	0,74
5	Stabilimenti balneari	0,35	0,59
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,57
7	Alberghi con ristorante	1,01	1,41
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,08
9	Case di cura e riposo	0,90	1,09
10	Ospedale	0,86	1,43
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,90	1,17
12	Banche ed istituti di eredità	0,48	0,79
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,85	1,13
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,01	1,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,56	0,91
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	1,67
	- idem utenze giornaliere	2,38	3,34
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1,19	1,50

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	1,04
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,91	1,38
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,33	0,94
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,45	0,92
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	3,40	10,28
	- idem utenze giornaliere	6,80	20,56
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,55	6,33
24	Bar, caffè, pasticceria	2,56	7,36
	- idem utenze giornaliere	5,12	14,72
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,56	2,44
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	2,45
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	11,24
28	Ipermercati di generi misti	1,65	2,73
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,35	8,24
	- idem utenze giornaliere	6,70	16,48
30	Discoteche, night-club	0,77	1,91

ALLEGATO 2

TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES DENUNCIA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI

CONTRIBUENTE:

Cognome e Nome	_____		
Luogo di nascita	_____	Data di nascita	_____
Codice Fiscale	_____		
Residenza	_____		
Via	_____	n.	_____
Tel. o cell	_____		

SE SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

Denominazione	_____		
Domicilio fiscale	_____	Tel.	_____
Codice fiscale	_____	Partita I.V.A.	_____
Natura della carica	_____	Codice Fiscale	_____

DICHIARA

di occupare dal _____ i locali sotto indicati

di proprietà di _____

residente a _____

precedentemente occupati da _____

Dati identificativi catastali dell'immobile (a cura del proprietario)

foglio	Particella numero	subalterno	categoria	Vani/mq

<u>MOTIVO DENUNCIA</u>	<u>VIA E N. CIVICO</u>	<u>PIANO</u>	<u>DESCRIZIONE DEI LOCALI</u> Camera da letto Cucine Bagno Cantina deposito ecc.ecc	<u>CAT.</u> <u>Riservat</u> <u>a</u> <u>All'uffic</u> <u>io</u>	<u>MQ.</u>
<ul style="list-style-type: none"> ○ <u>Cambio via</u> ○ <u>Nuova denuncia</u> 					
			<u>GARAGE</u> _____		

TOTALE MQ. _____

NR..... PERSONE CHE OCCUPANO L'IMMOBILE:

<u>COGNOME E NOME</u>	<u>DATA E LUOGO DI NASCITA</u>	<u>CODICE FISCALE</u>	<u>RAPPORT PARENTEL</u>

NOTE E COMUNICAZIONI DEL CONTRIBUENTE:

IL DICHIARANTE